



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/85 DEL 22.05.2024

Oggetto: **Compensazioni alle imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327).**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa che con la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, articolo 8, comma 3, è stata destinato l'importo di euro 2.000.000 per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca) al fine di concedere aiuti alle imprese di pesca e di acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da animali protetti (tra cui gli uccelli ittiofagi). Il comma 4 del medesimo articolo precisa che le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate quale anticipazione delle risorse assegnate alla specifica operazione dalla nuova programmazione comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

L'Assessore evidenzia che nel periodo compreso tra ottobre e marzo gli operatori dei compendi ittici della Sardegna, la maggiore parte dei quali siti Natura 2000, sono soggetti a danni al prodotto ittico causati da uccelli ittiofagi (cormorani), contemplati all'interno delle direttive comunitarie 92/43/CEE "habitat" e 2009/147/CE "uccelli", sui quali vigono vincoli e tutele specifiche. Per questo motivo, spesso gli operatori si trovano nella situazione di non potere impedire i danni alle catture, con conseguenti ricadute negative in termini di perdita di risorse commercializzabili.

Da diversi anni l'Amministrazione regionale, tramite le Amministrazioni provinciali, finanzia il censimento dei cormorani e studi volti alla conoscenza della composizione quantitativa della loro dieta; le modalità per l'effettuazione dei censimenti a livello regionale sono riportati nella deliberazione della Giunta regionale n. 63/22 del 15.12.2015.

L'Assessore evidenzia che l'attività svolta nei compendi ittici della Sardegna dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico è da considerarsi attività di acquacoltura estensiva, pertanto le compensazioni ai gestori di tali compendi per i danni causati dalla fauna selvatica (tra i quali gli uccelli ittiofagi (cormorani)) possono rientrare nell'azione "Sostegno alle imprese di acquacoltura" dell'obiettivo specifico 2.1 del FEAMPA Intervento "7 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica", operazione 31- Compensazione nelle regioni eleggibili.



L'Assessore precisa che l'intervento del FEAMPA di cui sopra non può essere ad oggi attivato in quanto non è stata ancora approvata a livello di programma la proposta del metodo di calcolo dell'indennizzo, presentata dalle Regioni interessate all'attuazione.

L'Assessore evidenzia che il Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 53 dello stesso Regolamento.

Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- esiste un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti;
- i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;
- e, per quanto riguarda la pesca, gli aiuti relativi ai danni agli animali sono limitati ai danni alle catture.

Lo stesso Regolamento prevede che i danni da risarcire possono includere i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti. Tranne nel caso di un primo attacco da parte di animali protetti, per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto uno sforzo ragionevole da parte dell'impresa beneficiaria. Tale sforzo assume la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza) e proporzionate al rischio di danni causati dal comportamento di animali protetti nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non possono superare il 100% dei costi ammissibili.



Per quanto sopra rappresentato, l'Assessore propone l'istituzione di un aiuto in esenzione in linea con quanto proposto ai fini dell'attuazione del FEAMPA per ovviare ai danni arrecati da animali protetti nel settore dell'acquacoltura estensiva operata nei compendi ittici della Sardegna.

L'Assessore precisa che, come previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. n. 17/2023, le risorse dell'aiuto in esenzione istituito ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE potranno essere utilizzate quale anticipazione delle risorse assegnate alla specifica operazione dalla nuova programmazione comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) ed essere rendicontate sul fondo, qualora pienamente compatibili.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore propone l'istituzione di un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327), da attuare secondo le direttive di cui all'allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di istituire un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473 /UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327), per compensare le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per ovviare ai danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani), secondo i criteri e le modalità stabilite nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, provveda a trasmettere le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto secondo quanto disposto dal Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/85
DEL 22.05.2024

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e resa disponibile nel sito internet della Regione.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde